

Codice DB1605

D.D. 21 luglio 2009, n. 176

**L.R. 69/1978 "Coltivazione di cave e torbiere". Autorizzazione relativa al terzo quinquennio del progetto esecutivo di sistemazione definitiva del subambito previsto all'interno dell'Ambito 15 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tramite l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia in loc. Germaire dei Comuni di Carmagnola e Carignano, istanza della Soc. Cave Germaire S.p.A..**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1. La Società Cave Germaire S.p.A. con sede legale in Carignano (TO) Regione Germaire (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione e all'ampliamento dell'attività estrattiva in località Germaire nei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) ed alla realizzazione degli interventi di valorizzazione ambientale progettati e previsti nella terza fase quinquennale del progetto generale in oggetto, sino al 24 giugno 2014.
2. La successiva fase quinquennale, prevista nel progetto definitivo, approvato con DGR n. 10 – 4661 del 30 novembre 2001 potrà essere autorizzata a seguito di istanze ai sensi della l.r. 69/1978 e D.lgs 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.
3. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
4. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 10-4661 del 30 novembre 2001 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.
5. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e nella DGR n. 10-4661 del 30 novembre 2001 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
6. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del D.lgs 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.
7. Oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 10-4661 del 30 novembre 2001 la Società Germaire S.p.A. è tenuta a:
  - porre la massima attenzione nella coltivazione delle aree che possono influenzare le geometrie sopra e sotto falda dell'area di contatto tra i due bacini, in cui sono previsti i due promontori, notevoli aree a prateria bagnata e acque basse.
  - presentare entro il 30 novembre 2009 un programma di abbattimento del filare di noci americane posto tra la Lanca e le aree di rinaturalizzazione.
  - attuare un monitoraggio, una tantum, della qualità delle acque della Lanca in occasione dei prossimi prelievi.
8. La cauzione presentata tramite polizza cauzionale della Atradius Credit Insurance n. PT0604936 rep. 144901123 dell'importo di € 3.452.000,00 (tremilioni quattrocento

cinquantaduemila/00 è sostitutiva delle cauzioni o fidejussioni, presentate in ottemperanza alle precedenti autorizzazioni.

9. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
10. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per gli importi successivamente aggiornati con la DGR n. 9-11058 del 23 marzo 2009.
11. La Società esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Carignano e Carmagnola, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola e all'Ente di Gestione del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese", per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto